

INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 10 GENNAIO 2022

PROCEDURA PER IL RIENTRO IN CLASSE IN PRESENZA A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2022

Tutti gli/le allievi/e sono ammessi/e alle lezioni una volta esibito, in entrata, il foglio "**4 – GENNAIO 2022 Modello per la misurazione giornaliera della temperatura**" reperibile sul sito www.desambrois.it seguendo il percorso <https://lnx.desambrois.it/cms/covid19/> sezione modulistica. Tale foglio deve essere controfirmato da un genitore o tutore legale in caso di minorenni.

Tutti gli/le allievi/e, che durante le vacanze di Natale sono stati assegnatari di un provvedimento di isolamento o quarantena, sono ammessi/e alle lezioni solamente se muniti, in entrata, del foglio "**5 – GENNAIO 2022 Modello per la riammissione in classe dopo un periodo di quarantena o isolamento**" reperibile sul sito www.desambrois.it seguendo il percorso <https://lnx.desambrois.it/cms/covid19/> sezione modulistica. Tale foglio deve essere controfirmato da un genitore o tutore legale in caso di minorenni.

In caso di situazione di "contatto stretto" o accertata positività si invita a mandare una mail all'indirizzo paolo.demarchis@desambrois.it e sul registro elettronico al coordinatore di classe.

Compito della segreteria e del gruppo di referenti covid dell'istituto è solo quello di indicare prime misure di prevenzione del contagio in attesa di **DETERMINAZIONI UFFICIALI a carico dell'Aslto3** che decide su eventuali quarantene, isolamenti, sorveglianze attive, luoghi e date dei tamponi.

Le risposte alle richieste di DAD vengono assegnate dal coordinatore di classe seguendo il documento predisposto dal DS, sentito il parere del referente covid di istituto e del dirigente scolastico.

Attività previste in ZONA GIALLA

Accesso all'istituto

- Allievi/e con foglio modello n.4 reperibile sul sito www.desambrois.it seguendo il percorso <https://lnx.desambrois.it/cms/covid19/> sezione modulistica
- Personale della scuola secondo le regole del Green pass rafforzato
- Esterni alla scuola con Green Pass

Distanziamento tra studenti/docenti

- Per situazioni statiche e dinamiche almeno 1 metro in classe e nei laboratori

- E' indispensabile la mascherina chirurgica, ma si raccomanda a tutti l'utilizzo delle mascherine FFP2
- Distanza di almeno 2 metri nella zona interattiva della cattedra tra docente e allievi/e

Attività di scienze motorie

- Non è necessario l'uso di mascherine durante lo svolgimento delle lezioni
- E' previsto all'aperto l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri
- In palestra solo attività individuali con distanziamento
- Non sono fatte distinzioni sui Green Pass a meno che non sia richiesto dal gestore dell'impianto

Attività previste in presenza dal 10 gennaio nel nostro istituto – Raccomandazioni generali

- Lezioni come da quadro orario del secondo periodo
- Attività previste di PON
- Corsi di recupero
- Uscite didattiche già programmate
- Attività laboratoriali e di PCTO

TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DOVRANNO RISPETTARE LE NORME NAZIONALI E LE INDICAZIONI DI ISTITUTO VIGENTI

I COLLOQUI CON I GENITORI ED I TUTORI SI SVOLGERANNO A DISTANZA A MENO DI SITUAZIONI VALUTATE SINGOLARMENTE.

Informativa relativa al non rispetto dell'isolamento in caso di positività o nel caso di quarantena come contatto stretto.

Chi è positivo e viola l'isolamento rischia la denuncia per articolo 260 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934. Si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l'arresto e da tre a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5000 euro.

Se durante la violazione dell'isolamento si infetta qualcuno, scatta la denuncia per il reato di epidemia colposa o dolosa.

Chi è consapevole di avere il coronavirus ma non lo dichiara, «contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena», oltre all'imputazione ex articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) rischia anche reati più gravi se dal suo comportamento derivano danni per altre persone.

Contatti stretti

Chi rientra nei contatti stretti di un positivo e viola l'**isolamento fiduciario o quarantena** rischia la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.

Estratto

ART. 4

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo)

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.